



Mercoledì 30/10/2013

Regolarizzare inadempimenti su imposte e tributi: il ravvedimento operoso

A cura di: ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori

E' possibile che talvolta ci si scordi, in buona fede, di pagare una tassa o un tributo oppure di presentare una denuncia.

In questi casi si può spontaneamente rimediare all'irregolarità commessa utilizzando il cosiddetto "ravvedimento operoso", un istituto previsto dalla legge, più precisamente dall'13 del D.Lgs. 472/1997, più volte modificato nel corso degli anni.

Si tratta in pratica di presentare la denuncia e/o pagare la somma dovuta aggiungendoci sanzioni ed interessi, questi ultimi calcolati fino al giorno in cui si adempie. Le sanzioni sono ridotte -rispetto a quelle che verrebbero addebitate in caso di accertamento- proprio in virtù della volontaria regolarizzazione, e la loro riduzione dipende da quanto tempo e' passato dalla scadenza "mancata".

E' importante che si agisca entro un tempo massimo dalla violazione (un anno), passato il quale non sarà più possibile regolarizzarsi ma si dovrà, invece, attendere l'accertamento del fisco.

Il ravvedimento, inoltre, può esser fatto solo se non e' ancora iniziata l'attività di accertamento relativa all'irregolarità che si intende sanare (per esempio con la notifica di un invito a comparire o di una richiesta di documenti e di informazioni, oppure direttamente di un avviso di accertamento). Più precisamente il ravvedimento non e' possibile se l'interessato risulta a conoscenza dell'attività di accertamento, perché in tal caso vi sarebbe violazione del principio ispiratore, ossia la richiesta di spontaneità e sincerità nell'azione volontaria di ammissione delle proprie mancanze.

In caso contrario, se l'interessato non fosse a conoscenza dell'attività di accertamento, la stessa sarebbe irrilevante per bloccare il ricorso al ravvedimento. La differenza la fa, ovviamente, il tipo di comunicazione inviata all'interessato, se informale o formale (con raccomandata a/r o notifica a mano).

TRIBUTI INTERESSATI E SANZIONI RIDOTTE

Il ravvedimento operoso può riguardare le imposte dirette (per es. l'Irpef), le indirette (iva, registro, ipotecaria, catastale, etc.) nonché i tributi locali quali l'ICI, l'IMU, la TARSU e la TOSAP.

Non e' prevista l'applicazione alle sanzioni amministrative (come le multe stradali, per esempio), prive della caratteristica di tributo.

Legittimati a procedere nel ravvedimento operoso sono i soggetti chiamati a rispondere, ossia il contravventore ed i suoi obbligati in solido.

Come già detto, il periodo massimo per attivare il procedimento, ovvero l'applicazione delle sanzioni ridotte, e' un anno dalla data in cui e' stata commessa la violazione.

Nel caso di tributi periodici (sostanzialmente Iva e Imposte sui redditi), il termine parte dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione e' stata commessa. Le riduzioni previste in caso di violazione relativa al pagamento (omesso o ritardato) sono:

- sanzione ridotta allo 0,20% (1/15 del 3%) applicata per ogni giorno di ritardo, se ci si regolarizza entro 15gg dalla scadenza (nuovo "ravvedimento brevissimo" applicabile dal 6/7/2011);

- sanzione ridotta ad un decimo del minimo, ovvero il 3% (1/10 del 30%), se ci si regolarizza entro 30gg dalla scadenza (il cosiddetto ravvedimento "breve"). Se ci fosse una scadenza entro cui effettuare il



pagamento, il termine decorre da questa scadenza;

- sanzione ridotta ad un ottavo del minimo, ovvero il 3,75% (1/8 del 30%), se ci si regolarizza oltre i 30gg ma entro un anno dalla scadenza (il cosiddetto ravvedimento "lungo"). Se ci fosse una scadenza entro cui effettuare il pagamento, il termine decorre da questa scadenza.

N.B. Nel caso in cui la violazione abbia attinenza con una dichiarazione periodica, il termine e' quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione e' stata commessa. Questa distinzione causa una discreta incertezza riguardo l'individuazione del caso, quindi va considerata con attenzione.

Note:

- Per regolarizzare l'omesso o tardivo pagamento non è necessario presentare alcuna dichiarazione integrativa.

- Se si decide di ottemperare oltre l'anno la sanzione deve essere applicata per intero, il 30%, la stessa che verrebbe applicata in caso di accertamento da parte dell'Ufficio. In questo caso si può "risparmiare" solo sugli interessi.

Le riduzioni applicabili, invece, in caso violazione inerente la presentazione di una dichiarazione, sono:

Dichiarazione omessa

- sanzione ridotta ad un decimo del minimo previsto per ciascun imposta o tributo, se la dichiarazione viene presentata entro 90gg dalla scadenza (in materia di Iva il termine e' di 30gg).

Dichiarazione irregolare o infedele

- sanzione ridotta ad un decimo del minimo previsto per ciascun imposta o tributo, se la regolarizzazione viene fatta (tramite presentazione di dichiarazione integrativa) entro 90gg dalla scadenza;

- sanzione ridotta ad un ottavo del minimo previsto per ciascun imposta o tributo se la regolarizzazione viene fatta (tramite presentazione di dichiarazione integrativa) entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui viene commessa la violazione oppure, quando c'e' una scadenza, entro un anno da essa.

Nota: anche in questi casi e' applicabile, dal 30/4/2012, il cosiddetto ravvedimento brevissimo, regolarizzandosi entro 15 giorni dalla scadenza e quindi pagando un quindicesimo della sanzione ridotta per la regolarizzazione entro 90 giorni (un decimo del minimo) per ogni giorno di ritardo.

Per quanto riguarda, invece, le violazioni cosiddette "formali", ovvero quelle che non incidono sulla determinazione della cifra da pagare ne' sul suo puntuale pagamento, quindi tipicamente nei casi di dichiarazioni infedeli, errate o incomplete:

- la sanzione e' ridotta ad un ottavo del minimo previsto per ciascun imposta o tributo, se viene presentata una dichiarazione integrativa entro un anno dalla scadenza, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui viene commessa la violazione.

Nota: anche in questo caso e' applicabile, dal 30/4/2012, il cosiddetto ravvedimento brevissimo, pagando, entro 15 giorni dalla scadenza, un quindicesimo della sanzione ridotta di cui sopra (un ottavo del minimo) per ogni giorno di ritardo.



In molti di questi casi, a seconda del tributo o l'imposta, il ravvedimento operoso consiste nella presentazione della dichiarazione integrativa, mentre NON e' possibile auto-liquidare la sanzione ridotta. Saranno gli stessi Uffici competenti a procedere, inviando una notifica contenente l'invito a pagare la sanzione ridotta entro 60gg, oltre agli interessi.

Note generali:

- le sanzioni ridotte sono cambiate più volte nel corso degli ultimi anni. L'ultima modifica e' scattata il 1/2/2011 (conta la data di violazione) per effetto della Finanziaria 2011 (legge 220/2010 art.1 comma 20).

- in tutti i casi di regolarizzazione che comporti il pagamento di una sanzione ridotta, devono essere contestualmente liquidati, oltre ovviamente all'imposta o al tributo da regolarizzare, anche gli interessi legali, attualmente all' 2,5% (dal 1/1/2012, precedentemente erano all'1,5%) calcolati con maturazione giorno per giorno applicando la formula dell'interesse semplice: capitale (in questo caso il tributo o l'imposta non versata) x il tasso x il tempo espresso in giorni, il tutto diviso per 36.500. Cio' anche nel caso in cui l'anno nel corso del quale gli interessi sono maturati e' bisestile, ovvero composto da 366 giorni. Per chiarimenti sul calcolo degli interessi si veda la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.296 del 14/7/08.

- nei casi in cui la violazione (errore od omissione) sia "meramente formale", ovvero non incida nella determinazione della cifra da pagare o nel pagamento della stessa ne' ostacoli un'eventuale attivita' di accertamento, il ravvedimento puo' avvenire senza pagare alcuna sanzione. Cio' grazie alle modifiche introdotte dal d.lgs.32/2001, attuativo delle disposizioni della legge 212/2000, il cosiddetto "Statuto del contribuente".

COME SI FA

Pagamenti

I ravvedimenti che riguardano le imposte dirette e l'iva si effettuano utilizzando il modello F24, mentre quelli che riguardano imposte di registro, ipo-catastali e altri tributi indiretti si effettuano con il modello F23.

Il versamento deve essere fatto distinguendo le voci -imposta da versare, sanzione (ridotta) e interessi- indicando per ognuna il codice tributo corrispondente. Sul sito dell'Agenzia delle entrate si trova l'elenco di tutti i codici.

Il ravvedimento non e' valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti, tuttavia un versamento inferiore a quello dovuto (a patto che tra gli importi pagati, anche in difetto, risultino le sanzioni) possono consentire al contribuente di ritenere valido il ravvedimento. Sara' l'Agenzia delle entrate, in questo caso, ad addebitare la differenza.

Attenzione! Le cifre dovute per effetto del ravvedimento non possono essere pagate a rate. Si possono invece compensare con eventuali crediti di imposta relativi a tasse o tributi.

Dichiarazioni integrative

Se il ravvedimento riguarda una dichiarazione già presentata da correggere (irregolare o infedele), si deve provvedere a presentare una dichiarazione integrativa utilizzando i modelli di dichiarazione approvati per l'anno di riferimento (anche in fotocopia), barrando la casella "dichiarazione integrativa" e indicando quali quadri o allegati alla dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali sono rimasti invariati e riproducendo integralmente la dichiarazione originaria.

La presentazione avviene presso un ufficio postale o in via telematica (anche attraverso un intermediario come un commercialista o un caf). Si deve procedere entro il termine per il ravvedimento (breve o lungo), ma comunque al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui viene



commessa la violazione (per esempio, per correggere l'Unico 2013 c'e' tempo fino al 30/9/2014). Se c'e' una scadenza, si deve procedere entro un anno da questa. Le sanzioni (ridotte) da pagare sono quelle gia' dette.

Le cose cambiano se si deve regolarizzare una dichiarazione omessa, non presentata. In questo caso per usufruire del ravvedimento operoso si deve presentare la dichiarazione (ex novo) entro 90 giorni da quando scadeva il termine per quella non presentata (es.per l'Unico 2013 non presentato entro il 30/9/2013 si deve ottemperare entro il 29/12/2013). Oltre tale termine il ravvedimento non e' possibile, si puo' procedere alla presentazione ma poi sara' l'Agenzia delle entrate a inviare richiesta di pagamento delle sanzioni (intere).

IN CASO DI ERRORE

Cosa succede se, applicando il ravvedimento, si commette un errore e si versa una somma inferiore al dovuto?

Si e' recentemente espressa in merito l'Agenzia delle entrate, specificando che se si versa un importo (per la tassa o tributo) inferiore al dovuto, commisurandoci di conseguenza sanzioni ed interessi, il ravvedimento si intenderà comunque perfezionato, ovviamente in modo parziale (ravvedimento parziale). Stessa cosa se e' corretto l'importo della tassa/tributo versato in ritardo ma e' invece scorretto, quindi insufficiente, il pagamento delle sanzioni o degli interessi.

Differente e' il caso in cui l'errore consista nel NON aver pagato alcuna sanzione (ne' esatta ne' errata), elemento essenziale per rendere efficace il ravvedimento. In questo caso il ravvedimento non può dirsi perfezionato, pur se risulti versata, in ritardo, la tassa o il tributo.

E' sempre l'Agenzia delle entrate che compie il passo successivo.

Nei primi due casi, per i quali si parla di ravvedimento "parziale", l'Agenzia calcolerà il dovuto a saldo applicando le norme del ravvedimento e, in una sorta di regime di "autotutela", emetterà quindi un avviso bonario per il residuo dovuto dal contribuente.

Nel secondo applicherà le sanzioni intere, tenendo comunque conto dell'imposta versata in ritardo.

Si vedano per approfondimenti la Risoluzione Agenzia delle entrate n.67/E del 23/6/2011 e la Circolare n.27/E del 2/8/2013

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.lgs. 472/1997 art.13 (ravvedimento operoso)

- D.lgs. 471/1997 art.13 (sanzione per ritardati pagamenti), modificato dal DL 98/2011 (ravvedimento brevissimo) e dall'art.11 comma 3bis DL 16/2012 diventato legge 44/2012 (estensione del ravvedimento brevissimo a tutti i casi di ravvedimento dal 30/4/2012).

- Circolare Ministero delle Finanze 138/E/2000.

LINK UTILI

Per entrare nel dettaglio delle sanzioni -con relative riduzioni in caso di ravvedimento- riguardo le imposte sulle abitazioni (imposte di registro, ipotecarie, catastali, etc.) rimandiamo alla lettura delle schede:

SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE PER LE ABITAZIONI: [clicca qui](#)



IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NEI CONTRATTI DI AFFITTO: [clicca qui](#)
Informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate:[clicca qui](#)
di Rita Sabelli

Fonte: www.aduc.it